VERBALE DI RIUNIONE

Data: **20 gennaio 2026**

Ora inizio: **10:00**

Ora fine: **13:25**

Si sono riuniti presso la sede della Società in Piazza Cavour 42 - Napoli

per la parte aziendale:

- Direttrice Generale Ing. Francesca Maciocia
- Resp. Area Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Umane Arch. C. Tomasino
- Avv. C. Iacotucci

per la parte sindacale:

-	CGIL:	A. Cacace – F. Miano
-	FIADEL:	C. Iorio – G. Chiarolanza
-	UAP	M. Pepe – C. Colonna – F. Colucci
-	USB	A. Calabrese
-	SLL	V. Sarli – P. Visconti
-	UIL	D. Scafati – Palmieri G.
-	UGL	S. Brunetti - Barruffo A.

Segretario Verbalizzante: Claudia Donadio

O.d.g.: Approfondimenti organizzativi sull'avvio della nuova linea di produzione "Comparto Scuole" (verbale di accordo del 16/12/2025) e condivisione schemi di atti conciliativi inerenti all'accettazione del mansionario e delle relative indennità.

--==°°0°°==--

Introducono la riunione la D.G. F. Maciocia e l'arch C. Tomasino con l'esporre i testi degli accordi conciliativi da proporre ai dipendenti del comparto scuole già trasmessi per le vie brevi ai fini della loro analisi alle RSA:

- il primo testo sarà sottoposto ai dipendenti inquadrati al III livello Operaio e contiene l'accettazione del mansionario unico, nonché del IV livello operaio di inquadramento convenzionale all'esito del superamento positivo della formazione prevista nel verbale del 23 dicembre u.s.;
- il secondo, invece, da sottoporre ai lavoratori già inquadrati al IV livello operaio, contiene la sola accettazione del mansionario unico, analogo a quello del punto precedente, ferma restando anche in tal caso lo svolgimento di percorsi formativi previsti nel verbale del 23 dicembre u.s.
- entrambi i verbali presuppongono l'idoneità piena alla nuova mansione promiscua nonché l'accettazione di mansioni promiscue compatibili sia con il livello di inquadramento assegnato sia con livelli inferiori allo stesso, sul presupposto organizzativo che le mansioni previsti per la nuova figura professionale di "operatore scolastico" debbano intendersi un unicum inscindibile ed abbiano natura promiscua e polifunzionale, così come condiviso nel verbale di accordo del 16 dicembre 2025.

Le Parti ribadiscono e convengono, alla luce di quanto già condiviso nel verbale di accordo del 16 dicembre 2025, che la necessità di individuare la nuova figura di "operatore scolastico" con attribuzione del mansionario unico più volte richiamato sia collegata ad una imprescindibile necessità di rendere coerente la struttura organizzativa ed il mansionario del personale impiegato all'interno delle scuole comunali con il nuovo disciplinare richiesto dal Committente socio unico ed inserito nel contratto di affidamento dei servizi per il prossimo quinquennio.

Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto che, ancorché l'accettazione del nuovo mansionario unico comportante lo svolgimento di mansioni promiscue, a fronte del riconoscimento dell'indennità compensativa prevista nel verbale di accordo del 16 dicembre 2025, abbia natura volontaria, l'eventuale indisponibilità da parte del personale interessato dalla presente riorganizzazione, comporterà la necessaria attivazione di provvedimenti di mobilità ex art. 28 del CCNL di categoria, con assegnazione del personale in altri appalti e mansioni compatibili con il livello di inquadramento posseduto e/o in subordine, ai sensi dell'art. 2103 comma 4 c.c., in mansioni riferibili al livello immediatamente inferiore.

Le OO.SS. rispetto allo schema dei verbali di conciliazione predisposti dall'Azienda e condivisi con le RSA, richiedono le seguenti modifiche:

- al punto 3.2. richiedono che venga specificato che l'indennità compensativa riconosciuta al personale in ossequio al verbale di accordo del 16 dicembre u.s. venga considerata non assorbibile rispetto all'eventuale presenza della voce c.d. I.A.F.A, quest'ultima assorbibile solo da eventuali passaggi di livello o aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovo;

- al punto 3.3. venga specificato che l'indennità venga erogata per 14 mensilità, concordando con la proposta aziendale che la stessa non abbia incidenza sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR;

- al punto 3.5. che solo l'eventuale inidoneità permanente e/o temporanea, se maggiore di 6 mesi, anche se parziale o limitata ad uno o più mansioni previste nel mansionario unico, sul presupposto condiviso della inscindibilità delle mansioni in esso previste, determini la perdita dell'indennità compensativa prevista dal verbale del 16 dicembre 2025.

L'Azienda nel condividere le proposte di modifica rappresentante dalle OO.SS. ed alle RSA procede ad apportare le relative modifiche al testo dei verbali di conciliazione richiamati in premessa, che, dopo integrale lettura del testo così aggiornato, vengono conseguentemente allegati e sottoscritti dalle parti in uno con il presente verbale e che ne formano parte integrante e sostanziale, anche al fine di una loro rappresentazione all'eventuale assemblea dei lavoratori che le OO.SS. intenderanno indire.

L'Azienda infine informa le OO.SS. che in occasione della prossima trasmissione della busta paga, comunicherà un avviso di "messa a disponibilità per la ricerca di risorse da adibire alla mansione di operatore di supporto scolastico" riservata esclusivamente al personale dei comparti di "pulizie uffici, mercati, impianti sportivi, cimiteri e custodia", alle condizioni già condivise nel verbale del 16 dicembre u.s., nonché in quelle previste nel presente verbale.

Contestualmente, ferma la facoltà aziendale di attivare la mobilità aziendale ex art. 28 del CCNL sopracitata, verrà trasmessa una comunicazione di "messa a disponibilità per la linea di posizione Custodia" rivolta al personale attualmente impiegato nel comparto scuole e che, sul presupposto della mancata adesione volontaria al mansionario unico e della rinuncia alle correlate indennità, voglia trasferirsi nella predetta linea di produzione.

Non essendoci altro a deliberare le parti alle ore 13:25 dichiarano chiusa la seduta.

Napoli, 20 gennaio 2026

Letto, confermato e sottoscritto

per la Società

per le OO.SS.

ALLEGATI:
1) VERBALE CONCILIATIVO TIPO 1 (LIV. 3)
2) VERBALE CONCILIATIVO TIPO 2 (LIV. 4)

Allegato 1 (Lv. 3)

VERBALE DI CONCILIAZIONE E
(art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010 n. 183; art. 410 cod. proc. civ.; art. 2113, 4° comma, cod. civ.)

Oggi, [inserire data], avanti al conciliatore [nome del conciliatore] designato dalla [inserire O.S.], presso [inserire sede sindacale] è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

NOME COGNOME, nato/a il DATA DI NASCITA c.f. [inserire codice fiscale] residente [inserire residenza] (d'ora in poi il/la ***Dipendente*** o il ***Lavoratore***), presente personale ed assistito/a dal conciliatore e sindacalista appartenente alla O.S. di Sua fiducia al quale, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce specifica delega.

E

NAPOLI SERVIZI S.p.a. con sede in Napoli (Na) alla Piazza Cavour n. 42 (C.F. - P.IVA 07577090637) in persona di _____giusta procura rilasciata dal legale rappresentante p.t. (di seguito, per brevità, la "Società" o solo "NS") che rinuncia all'assistenza dell'associazione datoriale di categoria.

La Società e il/la Dipendente, collettivamente le ***Parti*** e singolarmente la ***Parte*** in merito alla controversia insorta fra le stesse avente ad oggetto l'applicazione di un mansionario unico con mansioni promiscue ed il correlato livello di inquadramento contrattuale hanno convenuto quanto segue.

Il Conciliatore

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusta quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410 c.p.c.; 2113, co. 4, c.c.
Il Conciliatore precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.

Premesso che

A. Tra le Parti è incorso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time o part-time al ___% a decorrere dal [inserire data di assunzione], con inquadramento, da ultimo, al [inserire livello] livello e mansioni di [inserire mansioni], ai sensi del CCNL Servizi di pulizia-Servizi Integrati-Multiservizi (***il CCNL***) applicato dall'Azienda (il ***Rapporto di Lavoro***).

B. Il/la Dipendente svolge servizio presso le scuole comunali del Comune di Napoli.

C. Nel corso dei molteplici incontri di confronto sindacale intercorsi nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2025, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività presso asili nido e scuole comunali, ove svolge attività il/la Dipendente, la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità, derivante da indirizzi vincolanti del Socio-Committente Comune di Napoli e funzionale alla definizione del nuovo contratto di servizio, di procedere all'adozione di un assetto organizzativo unitario del comparto scuole, fondato sull'unificazione delle mansioni e sull'introduzione di un mansionario unico, in ragione dell'indivisibilità, complementarità e promiscuità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di garantire un presidio continuativo dei plessi scolastici e il corretto assolvimento, da parte di ciascun addetto,

di tutte le attività di supporto alle funzioni didattiche, ausiliarie e di pulizia ordinaria entro un turno di lavoro omogeneo.

D. All'esito del predetto confronto, l'Azienda e le OO.SS. CGIL, Fiadel, UAP, USB, SLL, UGL e rispettive RSA, in data 16 dicembre 2025 (l'***Accordo sindacale***), hanno raggiunto una intesa complessiva e definitiva che, nel contemperare le esigenze organizzative aziendali con le istanze di tutela del personale, ha disciplinato in modo organico il nuovo mansionario, i relativi percorsi formativi, l'eventuale adeguamento dell'inquadramento professionale, il riconoscimento di specifiche indennità economiche e le modalità di attuazione di tali modifiche contrattuali mediante accordi individuali in sede protetta, costituendo il presupposto condiviso per la definizione consensuale delle reciproche posizioni.

E. È pertanto interesse delle Parti armonizzare l'attuale assetto contrattuale, in maniera condivisa e concordata, con i contenuti e le intese raggiunte nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 2025, al fine di prevenire l'instaurazione di futuri contenziosi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dalla Commissione:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'***Accordo***).

2. ATTRIBUZIONE DEL MANSIONARIO UNICO

2.1. In ragione delle premesse contenute nel presente Accordo e dei contenuti dell'Accordo sindacale, il/la Dipendente accetta di essere assegnato a svolgere, a partire dal prossimo [inserire data di decorrenza delle nuove mansioni] tutte le mansioni operatore scolastico previste nel mansionario unico, che vengono allegate al presente Verbale come **Allegato A** e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.2. Contestualmente l'Azienda avvierà un programma formativo i cui contenuti saranno concordati con le OO.SS. sottoscritti dell'Accordo sindacale richiamato in premessa – on the job – al fine di allineare le attuali competenze del/della Dipendente a tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.3. All'esito del programma formativo verrà riconosciuto al/alla Dipendente il superiore livello 4° previsto per gli "operatori scolastici" con attribuzione di tutte le mansioni previste nel mansionario unico.

2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che tutte le mansioni di "Operatore scolastico" descritte nel "mansionario unico" allegato rappresentano mansioni promiscue e devono intendersi come un *unicum* inscindibile.

2.5. Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente espressamente accetta che, stante l'eterogeneità delle attività previste nel mansionario unico e l'indivisibilità delle prestazioni da assolvere, i dipendenti addetti a tali mansioni dovranno risultare idonei a tutte le attività previste nel mansionario unico, senza alcuna prescrizione e/o limitazione. Qualora sorgano prescrizioni e/o limitazioni specifiche, di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi, riguardo ad uno o più mansioni inserite nel mansionario unico, il/la Dipendente prende atto ed accetta, ora per allora, di essere indirizzata ad altra mansione, compatibile con le prescrizioni rilasciate dal Medico competente, anche presso altri Appalti gestiti dall'Azienda, con conseguente ed automatica perdita del diritto alle indennità legata al Mansionario Unico, previste e disciplinate nell'articolo seguente.

2.6. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che il percorso formativo finalizzato all'allineamento delle competenze alle mansioni previste

nel mansionario unico, nonché il conseguente riconoscimento del superiore IV livello contrattuale, al pari delle indennità economiche previste al punto 3) del presente Verbale, devono intendersi inscindibilmente e indefettibilmente subordinati allo svolgimento integrale di tutte le mansioni previste nel mansionario unico dell'operatore scolastico, così come definito dall'Accordo sindacale del 16 dicembre 2025.

2.7. Pertanto, qualora il/la Dipendente, in sede di visita medica periodica o straordinaria, venga dichiarato/a non idoneo/a, anche temporaneamente, ovvero idoneo/a con limitazioni o prescrizioni allo svolgimento di una o più mansioni ricomprese nel mansionario unico, il percorso formativo, il riconoscimento del superiore livello IV e le indennità economiche correlate dovranno intendersi automaticamente esclusi e non riconoscibili, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica, risarcitoria o di altra natura.

2.8. Resta, pertanto, espressamente inteso tra le Parti che il riconoscimento del superiore livello di inquadramento, il correlato percorso formativo e le indennità economiche previste dal presente Verbale sono indissolubilmente connessi alla piena, continua ed incondizionata idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni promiscue previste nel mansionario unico dell'operatore scolastico, costituendone presupposto essenziale ed imprescindibile.

3. INDENNITÀ LEGATE AL MANSIONARIO UNICO

3.1. In ragione della natura promiscua delle mansioni inserite nel Mansionario Unico di cui all'allegato A del presente verbale, il/la Dipendente percepirà una indennità di € 100,00 lordi mensili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – a partire da gennaio 2026.

3.2. La predetta indennità verrà elevata, a partire dal mese di luglio 2026, ad € 150,00 lordi – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità. Tale indennità, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare propria del livello di inquadramento assegnato, non verrà assorbita dalla voce retributiva c.d. I.A.F.A., ove presente nel cedolino o nella composizione retributiva del Dipendente, essendo lo I.A.F.A espressamente assorbibile solo in caso di passaggio di livello o aumenti retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva applicata.

3.3. Tale indennità deve intendersi, per espressa previsione delle Parti, non produttiva di effetti sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, non andando a far parte della loro base di calcolo imponibile.

3.4. La predetta indennità deve altresì intendersi compensativa di ogni eventuale pretesa relativa allo svolgimento, in tutto o in parte, di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, data la natura promiscua ed eterogenea delle mansioni ed attività previste nel mansionario unico.

3.5. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta, che le predette indennità sono inscindibilmente legate allo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal mansionario unico (Allegato A) e riferite all'operatore scolastico all'interno dei nidi e delle scuole comunali; pertanto, eventuali limitazioni e/o prescrizioni di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi rilasciate dal Medico Competente in sede di visita periodica relativamente ad una o più mansioni previste nel mansionario unico, comporterà automaticamente, la perdita automatica delle indennità in parola e gli ulteriori effetti, come previsto al punto 2.5. del presente Accordo.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e il/la Dipendente dichiara di accettare che l'eventuale assegnazione ad un appalto diverso da quello relativo ai nidi e alle scuole comunali del Comune di Napoli, con conseguente svolgimento di una mansione diversa da quella di "operatore scolastico", cui è connesso l'espletamento delle attività promiscue previste dal mansionario unico richiamato, determinerà automaticamente la cessazione del diritto a percepire le indennità economiche previste al presente punto 3.

4. ACCETTAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE

4.1. Nell'ambito della presente Accordo, il/la Dipendente accetta l'attribuzione delle mansioni di "operatore scolastico" e delle correlate attività previste nel "mansionario unico" allegato al presente Verbale, nonché la loro natura promiscua ed inscindibile, dichiarando altresì di essere pienamente soddisfatto/a del livello di inquadramento attribuito rispetto alle mansioni assegnato.

4.2. Il/la Dipendente, nell'ambito del presente Accordo, dichiara altresì di accettare, a compensazione della natura promiscua delle mansioni attribuite, le indennità previste al punto 3) del presente verbale, accettandone altresì le condizioni di attribuzione, la natura assorbibile in caso di aumenti di livello e le condizioni di automatica decadenza previste sempre al punto 3) del presente Verbale.

4.3. Il/la Dipendente dichiara, infine, di accettare, all'esito del percorso formativo richiamato al punto 2.2 e 2.3. del presente Accordo, il riconoscimento del superiore livello IV, ritenendolo pienamente soddisfacente e coerente rispetto alle mansioni assegnate e previste nel mansionario unico.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

5.1. Il presente accordo è liberamente sottoscritto per accettazione dal/dalla Dipendente e dalla Società, che dichiarano di avere attentamente negoziato, letto e compreso il relativo contenuto e che non sussistono vizi del consenso relativamente al contenuto ed alla forma dell'accordo qui raggiunto.

5.2. Il Conciliatore richiama l'attenzione del/della Dipendente sugli effetti delle accettazioni e delle previsioni inserite nel presente Accordo e lo/a invita a valutarne l'utilità nel contesto complessivo delle condizioni della presente intesa ed il/la Dipendente conferma espressamente di aver attentamente valutato e considerato ogni aspetto del presente Accordo.

5.3. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto del presente accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.

5.4. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nel presente Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c.

5.5. Il Conciliatore, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione al significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale e ne dà lettura. Le Parti ne approvano integralmente il testo.

5.6. Il presente verbale si compone di 4 pagine e verrà depositato, in caso di richiesta di almeno una delle parti, presso il competete Ispettorato del Lavoro a carico del Conciliatore.

5.7. Le Parti autorizzano il Conciliatore al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e lo incaricano del deposito del presente Verbale di Conciliazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (T.U. "Privacy") si informa che i dati raccolti saranno trattati dalla O.S. titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento della vertenza in oggetto, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini. Il Responsabile del trattamento è la [INSERIRE SIGLA SINDACALE CHE SOTTOSCRIVE]

IL/LA DIPENDENTE **LA SOCIETÀ**

Il Conciliatore

_____

Allegato 2 (Lav. 4)

VERBALE DI CONCILIAZIONE E
(art. 31, comma 13, L. 4 novembre 2010 n. 183; art. 410 cod. proc. civ.; art. 2113, 4° comma, cod. civ.)

Oggi, [inserire data], avanti al conciliatore [nome del conciliatore] designato dalla [inserire O.S.], presso [inserire sede sindacale] è stato esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra:

NOME COGNOME, nato/a il DATA DI NASCITA c.f. [inserire codice fiscale] residente [inserire residenza] (d'ora in poi il/la ***Dipendente*** o il ***Lavoratore***), presente personale ed assistito/a dal conciliatore e sindacalista appartenente alla O.S. di Sua fiducia al quale, con la sottoscrizione del presente atto, conferisce specifica delega.

E

NAPOLI SERVIZI S.p.a. con sede in Napoli (Na) alla Piazza Cavour n. 42 (C.F._____- P.IVA 07577090637) in persona di _____giusta procura rilasciata dal legale rappresentante p.t. (di seguito, per brevità, la "Società" o solo "NS") che rinuncia all'assistenza dell'associazione datoriale di categoria.

.

La Società e il/la Dipendente, collettivamente le ***Parti*** e singolarmente la ***Parte*** in merito alla controversia insorta fra le stesse avente ad oggetto l'applicazione di un mansionario unico con mansioni promiscue ed il correlato livello di inquadramento contrattuale hanno convenuto quanto segue.

Il Conciliatore

accertata l'identità delle Parti, la capacità ed i poteri di ciascuna di esse, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa le caratteristiche e gli effetti propri della conciliazione in sede assistita, giusta quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 31, comma 13, L. 183/2010; 410 c.p.c.; 2113, co. 4, c.c.
Il Conciliatore precisa, altresì, la natura del proprio ruolo alle Parti invitandole a manifestare le rispettive posizioni, nonché ogni richiesta di chiarimento e/o riserva.

Premesso che

A. Tra le Parti è incorso un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time o part-time al ___% a decorrere dal [inserire data di assunzione], con inquadramento, da ultimo, al [inserire livello] livello e mansioni di [inserire mansioni], ai sensi del CCNL Servizi di pulizia-Servizi Integrati-Multiservizi (***il CCNL***) applicato dall'Azienda (il ***Rapporto di Lavoro***).
B. Il/la Dipendente svolge servizio presso le scuole comunali del Comune di Napoli.
C. Nel corso dei molteplici incontri di confronto sindacale intercorsi nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2025, aventi ad oggetto la riorganizzazione delle attività presso asili nido e scuole comunali, ove svolge attività il/la Dipendente, la Società ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali la necessità, derivante da indirizzi vincolanti del Socio-Committente Comune di Napoli e funzionale alla definizione del nuovo contratto di servizio, di procedere all'adozione di un assetto organizzativo unitario del comparto scuole, fondato sull'unificazione delle mansioni e sull'introduzione di un mansionario unico, in ragione dell'indivisibilità, complementarità e promiscuità delle prestazioni richieste, nonché dell'esigenza di garantire un presidio continuativo dei plessi scolastici e il corretto assolvimento, da parte di ciascun addetto,

di tutte le attività di supporto alle funzioni didattiche, ausiliarie e di pulizia ordinaria entro un turno di lavoro omogeneo.

D. All'esito del predetto confronto, l'Azienda e le OO.SS. CGIL, Fiadel, UAP, USB, SLL, UGL e rispettive RSA, in data 16 dicembre 2025 (l'***Accordo sindacale***), hanno raggiunto una intesa complessiva e definitiva che, nel contemperare le esigenze organizzative aziendali con le istanze di tutela del personale, ha disciplinato in modo organico il nuovo mansionario, i relativi percorsi formativi, l'eventuale adeguamento dell'inquadramento professionale, il riconoscimento di specifiche indennità economiche e le modalità di attuazione di tali modifiche contrattuali mediante accordi individuali in sede protetta, costituendo il presupposto condiviso per la definizione consensuale delle reciproche posizioni.

E. È pertanto interesse delle Parti armonizzare l'attuale assetto contrattuale, in maniera condivisa e concordata, con i contenuti e le intese raggiunte nel sopra richiamato Accordo sindacale del 16 dicembre 2025, al fine di prevenire l'instaurazione di futuri contenziosi.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Dopo ampia discussione, le Parti, nel rispetto degli obblighi di legge, hanno raggiunto i seguenti accordi, dando seguito al tentativo di conciliazione svolto dalla Commissione:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (l'***Accordo***).

2. ATTRIBUZIONE DEL MANSIONARIO UNICO

2.1. In ragione delle premesse contenute nel presente Accordo e dei contenuti dell'Accordo sindacale, il/la Dipendente accetta di essere assegnato a svolgere, a partire dal prossimo [inserire data di decorrenza delle nuove mansioni] tutte le mansioni operatore scolastico previste nel mansionario unico, che vengono allegate al presente Verbale come **Allegato A** e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2.2. Le Parti si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta espressamente che tutte le mansioni di "Operatore scolastico" descritte nel "mansionario unico" allegato rappresentano mansioni promiscue e devono intendersi come un *unicum* inscindibile.

2.3. Le Parti pertanto convengono e si danno reciprocamente atto ed il/la Dipendente espressamente accetta che, stante l'eterogeneità delle attività previste nel mansionario unico e l'indivisibilità delle prestazioni da assolvere, i dipendenti addetti a tali mansioni dovranno risultare idonei a tutte le attività previste nel mansionario unico, senza alcuna prescrizione e/o limitazione. Qualora sorgano prescrizioni e/o limitazioni specifiche, di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi, riguardo ad uno o più mansioni inserite nel mansionario unico, il/la Dipendente prende atto ed accetta, ora per allora, di essere indirizzata ad altra mansione, compatibile con le prescrizioni rilasciate dal Medico competente, anche presso altri Appalti gestiti dall'Azienda, con conseguente ed automatica perdita del diritto alle indennità legata al Mansionario Unico, previste e disciplinate nell'articolo seguente.

3. INDENNITÀ LEGATE AL MANSIONARIO UNICO

3.1. In ragione della natura promiscua delle mansioni inserite nel Mansionario Unico di cui all'allegato A del presente verbale, il/la Dipendente percepirà una indennità di € 100,00 lordi mensili – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – a partire da gennaio 2026.

3.2. La predetta indennità verrà elevata, a partire dal mese di luglio 2026, ad € 150,00 lordi – da riproporzionarsi all'eventuale orario part-time svolto – per 14 mensilità. Tale indennità, da considerarsi aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare proprio del livello di inquadramento

assegnato, non verrà assorbita dalla voce retributiva c.d. I.A.F.A., ove presente nel cedolino o nella composizione retributiva del Dipendente, essendo lo I.A.F.A espressamente assorbibile solo in caso di passaggio di livello o aumenti retributivi disposti dai rinnovi della contrattazione collettiva applicata.

3.3. Tale indennità deve intendersi, per espressa previsione delle Parti, non produttiva di effetti sugli altri istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR, non andando a far parte della loro base di calcolo imponibile.

3.4. La predetta indennità deve altresì intendersi compensativa di ogni eventuale pretesa relativa allo svolgimento, in tutto o in parte, di mansioni inferiori rispetto al livello di inquadramento attribuito, data la natura promiscua ed eterogenea delle mansioni ed attività previste nel mansionario unico.

3.5. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto ed il/la Dipendente accetta, che le predette indennità sono inscindibilmente legate allo svolgimento di tutte le prestazioni previste dal mansionario unico (Allegato A) e riferite all'operatore scolastico all'interno dei nidi e delle scuole comunali; pertanto, eventuali limitazioni e/o prescrizioni, di natura permanente o comunque superiore a 6 mesi, rilasciate dal Medico Competente in sede di visita periodica relativamente ad una o più mansioni previste nel mansionario unico, comporterà automaticamente, la perdita automatica delle indennità in parola e gli ulteriori effetti, come previsto al punto 2.3. del presente Accordo.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto e il/la Dipendente dichiara di accettare che l'eventuale assegnazione ad un appalto diverso da quello relativo ai nidi e alle scuole comunali del Comune di Napoli, con conseguente svolgimento di una mansione diversa da quella di "operatore scolastico", cui è connesso l'espletamento delle attività promiscue previste dal mansionario unico richiamato, determinerà automaticamente la cessazione del diritto a percepire le indennità economiche previste al presente punto 3.

4. ACCETTAZIONE DEL/DELLA DIPENDENTE

4.1. Nell'ambito della presente Accordo, il/la Dipendente accetta l'attribuzione delle mansioni di "operatore scolastico" e delle correlate attività previste nel "mansionario unico" allegato al presente Verbale, nonché la loro natura promiscua ed inscindibile, dichiarando altresì di essere pienamente soddisfatto/a del livello di inquadramento attribuito rispetto alle mansioni assegnato.

4.2. Il/la Dipendente, nell'ambito del presente Accordo, dichiara altresì di accettare, a compensazione della natura promiscua delle mansioni attribuite, le indennità previste al punto 3) del presente verbale, accettandone altresì le condizioni di attribuzione, la natura assorbibile in caso di aumenti di livello e le condizioni di automatica decadenza previste sempre al punto 3) del presente Verbale.

5. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

5.1. Il presente accordo è liberamente sottoscritto per accettazione dal/dalla Dipendente e dalla Società, che dichiarano di avere attentamente negoziato, letto e compreso il relativo contenuto e che non sussistono vizi del consenso relativamente al contenuto ed alla forma dell'accordo qui raggiunto.

5.2. Il Conciliatore richiama l'attenzione del/della Dipendente sugli effetti delle accettazioni e delle previsioni inserite nel presente Accordo e lo/a invita a valutarne l'utilità nel contesto complessivo delle condizioni della presente intesa ed il/la Dipendente conferma espressamente di aver attentamente valutato e considerato ogni aspetto del presente Accordo.

5.3. Le Parti dichiarano espressamente di aver ricevuto esaustiva informazione da parte del Conciliatore del contenuto del presente accordo, del significato delle clausole ed espressioni in esso contenute.

5.4. Le Parti dichiarano, dunque, di aver compreso che gli atti dispositivi contenuti nel presente Accordo sono validi, immediatamente efficaci e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113, co. 4, c.c.

5.5. Il Conciliatore, accertata la libera e piena consapevolezza delle Parti in relazione al significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, redige il presente verbale e ne dà lettura. Le Parti ne approvano integralmente il testo.

5.6. Il presente verbale si compone di 4 pagine e verrà depositato, in caso di richiesta di almeno una delle parti, presso il competete Ispettorato del Lavoro a carico del Conciliatore.

5.7. Le Parti autorizzano il Conciliatore al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e lo incaricano del deposito del presente Verbale di Conciliazione presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro. Ai fini del D.Lgs. 196/2003 (T.U. "Privacy") si informa che i dati raccolti saranno trattati dalla O.S. titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità connesse con l'espletamento della vertenza in oggetto, a tutela dei diritti soggettivi e/o interessi legittimi, ovvero per ogni altra situazione che si dovesse verificare in sede giudiziaria o stragiudiziale per gli stessi fini. Il Responsabile del trattamento è la [INSERIRE SIGLA SINDACALE CHE SOTTOSCRIVE]

IL/LA DIPENDENTE **LA SOCIETÀ**

_____ _____

Il Conciliatore

_____